

Studio Commerciale e Tributario Dott. Donato Tartaglia

Commercialista - Revisore Legale - C.T.U. Tribunale Civile e Penale di Bari
Via Junipero Serra, 13 - 70125 BARI IT - Tel. 080 5484242 Fax 080 2030070
E-mail: infotartaglia.studio@libero.it SitoWeb: www.donatotartaglia.com

CIRCOLARE STUDIO - NOVITA' FISCALI

Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro.

1) Soggetti obbligati alla comunicazione

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi (ditte individuali e società) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. (trattasi dei soggetti titolari di partita Iva esercenti attività d'impresa, arti o professioni)

2) Oggetto della comunicazione

Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi di cui al punto 1, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, **sono di importo pari o superiore a euro 3.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto.**

Per le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura il predetto limite è elevato a Euro 3.600 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto applicata. Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti. Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a Euro 3.000.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- operazioni INTRACOMUNITARIE (acquisti e cessioni di beni);
- esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001;
- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Sono altresì escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura, effettuate fino al 30 giugno 2011.

3) Elementi da indicare nella comunicazione

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

- a) l'anno di riferimento;
- b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
- c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- d) i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto applicata. Ai fini della comunicazione dei dati per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, il committente o il commissionario è tenuto a fornire i propri dati identificativi di cui alle lettere b) e c) del medesimo punto.

4) Operatori commerciali che emettono scontrino o ricevuta fiscale.

La circolare n. 24/E del 30.05.2011 prevede l'**esclusione della comunicazione**, per i soli operatori commerciali che emettono scontrino o ricevuta fiscale per cessioni di beni e prestazione di servizi nei confronti di **soggetti privati** di importo **superiore ad euro 3.600** incassati mediante carta di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari residenti in Italia.

Ove l'incasso avvenga con modalità differenti da come su precisato, le fattispecie sono:

- a) L'operatore commerciale **sarà obbligato** alla identificazione del cliente mediante richiesta di fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- b) L'operatore commerciale **anziché emettere** la ricevuta o scontrino fiscale, **potrà emettere** la fattura con indicazione dei dati identificativi del cliente comprensivi del codice fiscale, che non andrà annotata nel registro dei corrispettivi ma nel registro delle fatture emesse.

In considerazione della imminente applicazione della norma fiscale che **decorrerà dal 01.07.2011** per i soli soggetti che emettono ricevuta o scontrino fiscale, si invita la gentile clientela a voler contattare lo studio per eventuali delucidazioni e chiarimenti del caso.

Vi ringraziamo per la cortese attenzione e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.